

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 188

- L'Avv. ha formulato istanza di parere, protocollata in data 07/07/2020, con cui si chiede " ... di confermare che nulla osti, dal punto di vista deontologico, a che un Avvocato partecipi a un programma a premi trasmesso su un canale televisivo a diffusione nazionale (chi vuol essere milionario), purché ovviamente lo faccia con dignità e decoro (art. 9.2 Cod. Deont. For.) salvaguardando la propria reputazione e l'immagine della Professione Forense."

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Rileva

Sul tema si osserva che la violazione dei doveri di dignità e decoro si connota come illecito disciplinare a forma libera o "atipico", avendo il C.N.F. ripetutamente ravvisato, con riguardo alla configurabilità di tale illecito, che non possa essere prevista, nella materia disciplinare Forense, una tassativa elencazione dei comportamenti vietati (vale a dire quella stretta tipicità dell'illecito che è invece necessariamente propria del diritto penale), giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.F.) - pur essendo informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), ciò nonostante, la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata), costituenti possibile illecito disciplinare, non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa, ma tuttavia è comunque possibile, ciò malgrado, contestare l'illecito deontologico - come violazione del dovere di dignità e decoro - anche sulla base della norma di chiusura, secondo cui la professione Forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendosi conto del rilievo sociale dell'attività difensiva, nonché rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (C.N.F., fra le tante, da ultimo, sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019).

Oltre che i richiamati precetti deontologici, il richiesto parere viene ad interessare, non da meno, il principio di libertà fondamentale - inteso come tutto quanto attiene alla sfera individuale dell'individuo - il quale rientra nelle garanzie costituzionali riconosciute dal nostro ordinamento le quali, se pur limitate nella loro elencazione - poiché al tempo della redazione della Costituzione erano limitate, rispetto ad oggi, le

conoscenze che potevano aversi sulla concreta loro possibile estensione - poiché trattate in modo limitato e sommario, risultano ciò malgrado nell'insieme complete, tenuto conto che è l'evolvere nel tempo degli eventi a darne spessore ed a fornire tutte le possibili sfumature in dottrina, nonché a produrre una rilevante normativa ed una puntuale giurisprudenza.

Le "libertà", che assurgono a vere posizioni di diritto soggettivo, nella Costituzione vengono però lasciate tali, ciò al fine di esaltarne la loro differenza, completandosi poi con i diritti enucleati in esse (es. diritto di riunirsi, etc.).

Pur se già nei principi fondamentali, articolo di centrale importanza e messo in correlazione con la singola norma violata, risulta essere l'art. 2 della Carta costituzionale, tuttavia è il Titolo I a rubricare le singole libertà dell'individuo.

Il diritto di esprimersi e di espressione, che in ambito europeo ha una dimensione più estesa (al pensiero, alla musica, all'arte, alla danza e a tutte le forme di espressione dell'individuo), si ricollega - per il nostro ordinamento - all'art. 21 della Costituzione, "Ognuno ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero" (in ambito europeo diritto di espressione), quale statuizione insieme generale e specifica; di destinazione individuale e collettivo. Argomento, comunque, in continuo divenire che, per ciò stesso, ammette il riconoscimento e la tutela anche di diritti di nuova generazione.

Anche nella normativa europea è data massima attenzione alle libertà fondamentali, le quali trovano la loro enucleazione nella Carta dei Diritti di Nizza del 07 dicembre 2000, quale disciplina poi ritenuta parte essenziale della Costituzione europea nella quale è stata poi introdotta.

L'Europa conosceva già la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, in materia di libertà, ma nel 2000, quando si arrivò alla redazione della Carta di Nizza, si avvertì la necessità di creare una Carta organica di tutela dei diritti, la cui novità fu di presentare le libertà fondamentali, quali diritti, anche come valori, vale a dire attribuendo il valore giuridico alle singole libertà riconosciute come singolari ed individuali diritti soggettivi. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, così come chiamata nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, è la parte II dello stesso trattato. La Carta, strutturata e ripartita in sette Titoli, e tra questi, nello specifico, al Titolo II, sulla Libertà, comprende l'articolo II-71, "Libertà di espressione e d'informazione".

In ragione di quanto sopra richiamato, si

ritiene

che l'iscritto abbia correttamente puntualizzato l'imprescindibile dovere all'osservanza, anche in un contesto quale quello da lui

richiamato, di una condotta comunque improntata al rispetto dei principi di dignità e decoro dettati dalla Deontologia Forense, dovendo quindi relazionarsi conseguentemente, con atteggiamenti sobri e conformi a quella immagine professionale che ciascun Avvocato incarna in ogni contesto del proprio vivere, così come appunto dettato dall'art. 9, n. 2 del Codice Deontologico Forense.

Parole/frasi chiave: art. **9 CDF**; partecipazione a trasmissione televisiva - osservanza dei principi del decoro - rilevanza deontologica - non sussiste